## Parere sul tema «Il futuro ampliamento della Comunità»

(92/C 313/16)

Il Comitato, in data 25 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, quarto comma, del regolamento interno, di elaborare un parere in merito a il futuro ampliamento della Comunità.

La Sezione «Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Mourgues, in data 11 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 settembre 1992, nel corso della 299<sup>a</sup> sessione plenaria, a maggioranza e 10 astensioni, il seguente parere.

### 0. Osservazioni preliminari

0.1. Il dibattito sull'ampliamento della Comunità non costituisce assolutamente una novità: se ne trova riferimento già nel preambolo del Trattato di Roma. Oggi, le discussioni si svolgono in un contesto completamente diverso rispetto al 1957: la Comunità era nata in un mondo diviso, caratterizzato da una situazione di confronto ideologico e militare cui si sostituiscono oggi conflitti locali a carattere etnico, religioso, politico, economico e sociale in taluni paesi dell'Europa orientale e sudorientale.

Resta comunque il fatto che per i Dodici Stati membri la prospettiva del completamento del mercato interno il 1º gennaio 1993 provoca un effetto di traino.

- 0.2. Si sollecita l'adesione alla Comunità. Turchia, Cipro, Malta, Austria, Svezia, Finlandia e Svizzera hanno presentato ufficialmente la loro candidatura, ed è probabile che nel prossimo futuro altri paesi, quali quelli dell'Europa centrale ed orientale (PECO) seguiranno l'esempio.
- 0.3. Se finora sono state soprattutto considerazioni di carattere economico al centro delle discussioni sull'ampliamento, sono necessarie ora valutazioni di ordine politico.
- 0.4. Il Consiglio europeo di Edimburgo dovrà prendere atto delle posizioni assunte da taluni Stati membri in merito alla ratifica del Trattato dell'Unione europea. Sarà suo compito allora considerare le condizioni per l'avvio dei negoziati ufficiali per l'adesione, sia per quanto concerne l'approfondimento della Comunità sia per il ricorso all'articolo 237 del Trattato di Roma.

### 1. Considerazioni di carattere generale

1.1. La base di ogni discussione sull'ampliamento deve essere il Trattato, il cui articolo 237 recita chiaramente « Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità ... ». Gli Stati europei che

condividono i medesimi ideali della Comunità vedono aprirsi nuove prospettive che li spingono a sollecitare il loro ingresso nella Comunità.

- 1.2. Nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo riunitosi a Maastricht nel dicembre 1991 si afferma:
  - «Il Consiglio europeo ricorda che il trattato sull'Unione europea ora approvato dai Capi di Stato e di Governo prevede che ogni Stato europeo il cui sistema di governo si basi sul principio della democrazia possa chiedere di divenire membro dell'Unione.
  - Il Consiglio europeo osserva che i negoziati per l'adesione all'Unione europea, sulla base del trattato ora approvato, potranno cominciare non appena la Comunità avrà concluso le sue trattative sulle risorse proprie e sui problemi connessi, nel 1992.
  - Il Consiglio europeo prende nota che alcuni paesi europei hanno presentato domanda di adesione o hanno annunciato l'intenzione di chiedere l'adesione all'Unione. Il Consiglio europeo invita la Commissione ad esaminare tali questioni, comprese le implicazioni per il futuro sviluppo dell'Unione, tenendo altresì conto del Consiglio europeo di Lisbona.»
- 1.3. Tale relazione introduttiva della Commissione in merito alle implicazioni dell'ampliamento sul futuro sviluppo della Comunità deve assolutamente affrontare i seguenti aspetti:
- a) In linea generale il mercato unico avrà pieno effetto a partire dal 1º gennaio 1993.
- b) Anche lo Spazio economico europeo deve entrare in vigore a partire dal 1º gennaio 1993 e probabilmente estenderà il mercato unico per la maggior parte di merci e servizi, a 19 paesi europei. Esso introduce la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone per un insieme di paesi (CEE-EFTA) con un totale di 372 milioni di abitanti.

- c) Sino al gennaio 1993, gli Stati membri saranno impegnati in discussioni concernenti la ratifica del Trattato di Maastricht e le relative implicazioni.
- 1.4. Ne deriva che, le conclusioni della Presidenza pubblicate al termine del Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992 sulla base della relazione presentata dalla Commissione, dispongono che «i negoziati relativi all'adesione all'Unione in base al Trattato concluso a Maastricht possano cominciare non appena la Comunità abbia concluso i negoziati sulle risorse proprie e i problemi connessi nel 1992».
- Il Consiglio europeo ritiene che «l'accordo sullo 1.5. SEE apra la strada ai negoziati di ampliamento in vista di una loro rapida conclusione con i paesi EFTA candidati all'adesione all'Unione europea. Esso invita le istituzioni ad accelerare i lavori preparatori necessari per garantire un progresso rapido, compresa la preparazione, prima del Consiglio di Edimburgo, del quadro generale di negoziato dell'Unione. I negoziati ufficiali avranno inizio non appena il Trattato sull'Unione europea sarà stato ratificato e sarà stato raggiunto un accordo sul (secondo insieme di misure finanziarie detto) pacchetto Delors II. I negoziati con i paesi candidati saranno condotti per quanto possibile in parallelo, pur riservando ad ogni candidatura un trattamento distinto.»
- Il Comitato constata che l'ampliamento non deve essere realizzato a scapito dell'approfondimento: non deve diluire i risultati ottenuti nella Comunità. Ciò deve essere perfettamente chiaro sia agli Stati membri che ai candidati all'adesione.
- Il Consiglio europeo conviene inoltre sul fatto che « tale ampliamento è possibile sulla base delle disposizioni istituzionali previste nel Trattato sull'Unione e nelle dichiarazioni allegate ».
- 1.6. In tale contesto, l'adesione all'Unione europea è frutto di una reale volontà politica dei candidati. Questi infatti dovranno accettare la prospettiva di una politica estera e di sicurezza comune (PESC).
- 1.7. La struttura politica dell'Europa dei prossimi decenni, sarà determinata dalla scelta della Comunità di insistere o meno su questo punto, e dalla reazione dei paesi candidati.
- 1.8. Il processo di integrazione della Comunità europea, il suo progressivo ampliamento e la coesione dell'Unione europea, quale deriva dal Trattato di Maastricht, costituiscono gli elementi essenziali del futuro equilibrio del continente. A tale riguardo l'Unione europea svolgerà un ruolo ancora più dinamico e determinante, non appena la coesione si affermerà nell'evoluzione delle sue istituzioni.

#### 2. Candidati all'adesione

- 2.1. Tra le domande di adesione attualmente presentate, quelle dei paesi dell'EFTA (Austria, Finlandia, Svezia e Svizzera), non sembrano presentare insormontabili difficoltà. Tali paesi appaiono in grado di accettare il patrimonio comunitario. Lo stesso varrebbe per la Norvegia qualora presentasse la sua candidatura.
- 2.2. Per quanto riguarda gli altri Stati candidati, il quadro si articola come segue.
- 2.2.1. La TURCHIA offre il vantaggio di una posizione di forte importanza strategica, per cui appare indispensabile saldare all'Unione europea con legami più stretti questo paese a cavallo tra due continenti. Il dialogo sarà rafforzato al fine di:
- accelerare lo sviluppo economico,
- instaurare la democrazia su tutto il territorio,
- consolidare definitivamente lo Stato di diritto.
- ottenere il riconoscimento dei Diritti dell'Uomo.

La riunificazione di Cipro sembra in ogni caso premessa necessari a per l'accettazione della candidatura della Turchia.

- 2.2.2. CIPRO, con la collaborazione delle Nazioni Unite, ed il sostegno dell'Unione europea, deve risolvere il problema della divisione del suo territorio, a cui va posto fine. Occorre tuttavia apportare senza indugio un aiuto allo stato cipriota al fine di promuoverne lo sviluppo economico attraverso la conclusione di accordi che generino profondi legami con l'Unione europea.
- 2.2.3. MALTA. L'adesione di questo Stato non pone grossi problemi per l'Unione europea. L'accordo di adesione, considerate le dimensioni dello Stato, sarà adeguatamente concluso quanto prima, in occasione della strutturazione delle istituzioni indispensabili dell'Unione europea (vedi sotto punto 4.1).

# 3. Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO)

- 3.1. Gli Accordi europei negoziati tra la Comunità e le Repubbliche ceca e slovacca, di Polonia e di Ungheria implicano che tali paesi debbano dimostrare di essere «in condizione di essere ammessi» dal punto di vista politico, sviluppando e rafforzando la democrazia e lo stato di diritto, e dal punto di vista economico, attraverso la creazione di un'economia di mercato. È indubbio che, dall'altro lato, la loro evoluzione è fortemente condizionata dal contributo che l'Unione europea apporterà in modo costante al risanamento della loro economia.
- 3.2. Occorre prevedere altri accordi europei. Questi

potranno essere negoziati in una fase successiva probabilmente secondo il seguente ordine:

- Romania e Bulgaria, per le quali sono in corso negoziati,
- Stati baltici,
- Stati dell'ex Jugoslavia ed Albania,
- Russia e taluni altri paesi della Comunità di stati indipendenti (CSI).

Tali negoziati richiederanno tempo: essi potranno essere condotti più agevolmente se avverranno simultaneamente, per gruppi di paesi che abbiano deciso di comune accordo di elevarsi a stati di diritto e di istituire l'economia di mercato e, in taluni casi, di superare gli attuali conflitti di ordine etnico, religioso o politico. In proposito il Comitato auspica che le organizzazioni che rappresentano gli interessi socioeconomici possano partecipare alla preparazione dei negoziati.

A tale riguardo, il Comitato sottolinea che il futuro dei paesi dell'Europa centrale ed orientale costituisce una forte sfida per il continente europeo.

3.3. L'Unione economica e monetaria renderà infatti ancora più severe le condizioni che i potenziali candidati dovranno soddisfare. Si delinea con crescente chiarezza il lungo protrarsi del processo di transizione da economia pianificata a economia conforme ai principi del Trattato di Maastricht. È per tale motivo, ed affinché tali paesi si evolvano secondo sane direttrici che sarà opportuno aiutarli a gestire la transizione delineata da accordi specifici, che prevedono consultazioni al fine di definire orientamenti politici, economici e sociali comuni. Occorrerà altresì definire il concetto alla base dell'Europa come «spazio economico», distinto dallo «spazio continentale propriamente detto».

### 4. Il necessario adeguamento delle istituzioni

Al fine di sopprimere ogni ambiguità circa le implicazioni dell'adesione di nuovi paesi all'Unione europea, il Comitato auspica vivamente che le questioni legate alle conseguenze sulle istituzioni europee di un vasto allargamento vengano prese in considerazione ed esaminate nel quadro dei prossimi negoziati. Gli accordi di adesione da negoziare con i paesi dell'EFTA (vedi sopra punto 2.1) necessitano delle ristrutturazioni istituzionali ora in esame (la composizione del Consiglio, Parlamento e della Commissione). Anche solo nella prospettiva dell'adesione di Malta (vedi sopra punto 2.2.3), tali ristrutturazioni devono già prendere in considerazione, ed ancor più dovranno in futuro, le ponderazioni delle rappresentanze degli Stati membri in funzione della loro importanza geografica e demografica in seno all'Unione europea ma anche nel profondo rispetto delle sovranità.

- 4.2. Oltre all'analisi dei problemi e delle situazioni specifiche dei candidati all'adesione, a breve e lungo termine, si pone la questione delle ripercussioni sulla capacità delle istituzioni e sulle possibilità finanziarie dell'Unione di conseguire gli obiettivi definiti dal Trattato di Maastricht. Risulta che tali proposte particolareggiate non dovrebbero figurare all'ordine del giorno di una Conferenza intergovernativa prima del 1996; tuttavia è opportuno che la necessità di cambiamenti in questo settore formi oggetto sin d'ora di approfondite riflessioni.
- 4.3. Il Comitato ritiene che l'ampliamento della Comunità dovrà rispettare almeno il principio di base della democrazia, in base al quale le direttive ed i regolamenti decisi a maggioranza dal Consiglio devono essere approvati dal Parlamento europeo.
- 4.4. Tali importanti questioni sono state volontariamente trascurate nella riforma del Trattato operata a Maastricht, compreso il problema del ruolo e della funzione del Comitato economico e sociale in seno alle istituzioni (es. articolo 193).

Il Comitato auspica che almeno in occasione del prossimo vertice si profili un orientamento e che sia fissato un calendario del probabile svolgimento dei lavori di studio. Insiste in modo particolare sulla impellente necessità di mantenere un equilibrio istituzionale tra gli Stati membri e di un funzionamento efficace delle istituzioni.

### 5. Conclusioni

La situazione geopolitica ed economica dell'Unione europea provoca un effetto di richiamo verso la Comunità, sia nei paesi dell'Europa centrale ed orientale sia in quelli mediterranei europei. Anche gli altri paesi mediterranei subiscono e subiranno maggiormente in futuro l'influenza dell'Unione europea. In tale contesto, l'Unione europea deve intensificare la cooperazione economica in queste direzioni al fine di equilibrare gli scambi e di favorire lo sviluppo economico tanto all'Est quanto al Sud. Tale cooperazione deve include lo smantellamento progressivo delle barriere agli scambi. Da tali azioni dipende in larga misura il radicamento nella terra d'origine delle popolazioni in espansione demografica. Aiutarle a raccogliere i frutti del progresso e dello sviluppo degli scambi commerciali serve a mantenere gli equilibri indispensabili a superare le crisi sempre pericolose tanto per questi paesi che per l'Europa.

- 5.2. La prospettiva dell'ampliamento comunitario presenta grosse sfide ai membri attuali e potenziali della Comunità:
- per gli Stati candidati, la sfida importante è costituita dal rapido adeguamento alle condizioni dell'Unione europea dopo la ratifica del Trattato di Maastricht.
- per i P.E.C.O. la sfida risiede nella loro capacità di rispondere alle aspirazioni delle popolazioni, conso-

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

- lidando la democrazia e promuovendo lo sviluppo economico e sociale,
- per la Comunità, è opportuno che le sue istituzioni e le procedure decisionali siano adeguate al compito che dovrà assumersi nei confronti di un più ampio numero di Stati membri.
- 5.3. Il Comitato ritiene che la concretizzazione di tali obiettivi implichi determinazione ed una volontà politica coerente, sia da parte dei paesi che formano la Comunità economica europea, sia da parte di quelli che aspirano a divenire membri dell'Unione europea.

Il Presidente del Comitato economico e sociale Michael GEUENICH

Parere in merito al Libro verde relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente: Una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile dei trasporti nel pieno rispetto dell'ambiente

(92/C 313/17)

La Commissione, in data 31 marzo 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato CEE, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al: «Libro verde relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente: Una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile dei trasporti nel pieno rispetto dell'ambiente».

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bleser, in data 9 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 settembre 1992, nel corso della 299<sup>a</sup> sessione plenaria, con 68 voti favorevoli, 32 contrari e 18 astensioni, il seguente parere.

### 1. Introduzione

### 1.1. Riassunto succinto

Su proposta di Karel Van Miert, Membro della Commissione responsabile della politica dei trasporti, la

Commissione ha adottato il Libro verde sull'impatto dei trasporti sull'ambiente (1). Esso valuta l'impatto globale dei trasporti sull'ambiente e propone un'impostazione globale per una « mobilità sostenibile » che permetta ai trasporti di continuare ad assumere le loro funzioni

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 46 def.